



CONFINDUSTRIA UDINE

19 febbraio 2014

MATERIALI DA SCAVO

Come gestirli a norma di legge

dott.ssa Claudia SILVESTRO

dott.ssa Alessandra TONELLI

Area Ambiente, Sicurezza ed Energia
Confindustria Udine

Udine, 19 febbraio 2014



**Le “terre e rocce” compiono tredici anni
(ma ne dimostrano molti di più!)**



- In questi anni sono state classificate rifiuti, materia prima, sottoprodotto,...in maniera altalenante
- Da “terre e rocce” sono diventate “materiale da scavo”
- Sono stati scritti decine di leggi, decreti, leggi regionali, protocolli...a volte contraddittori, spesso incomprensibili.



LA STORIA

- 2001: legge 443/2001, art. 1, LUNARDI - il passante appenninico
- 2006: d.lgs. n. 152/2006, art. 186 (prima versione)
- 2010: d.lgs. n. 152/2006, art. 186 (ultima versione)
- 2012: d.m. n. 161/2012
- 2012: abrogazione dell'articolo 186
- 2013: legge 98/2013 art. 41-bis decreto "fare"



LA STORIA

- ✘ Il Decreto “Fare” giunge al termine di ***tredici anni di ripetute modifiche della normativa applicabile*** che hanno determinato una costante situazione di incertezza.

Per effetto di tale incertezza, troppo spesso le ***Autorità competenti*** hanno ***modificato le loro determinazioni originali***, cambiando la natura giuridica dei materiali in corso d’opera, con gravi ripercussioni economiche e gestionali nell’esecuzione delle grandi opere.



LA STORIA

- ✘ Sulla base del dettato dell'articolo 186, sono stati approvati sul territorio italiano numerosi **protocolli di gestione delle terre da scavo**, a volte contrastanti tra loro.



LA STORIA

- Storicamente, era prevista una suddivisione normativa tra:
 - “piccoli cantieri” (<6000 mc), con modalità semplificate di gestione
 - “grandi cantieri” (>6000 mc)
- L’attesa semplificazione in questi anni non è mai arrivata.
- In più, attualmente, la norma prescinde del tutto dai quantitativi escavati.



LA STORIA - LA REGIONE FVG

- A seguito dell'abrogazione dell'articolo 186, dal momento che la procedura introdotta dal Decreto 161/2012 era giudicata troppo onerosa per i “piccoli cantieri” la Regione FVG emana una semplificazione (LR FVG 26/2012).
- Tale norma ricalcava le prassi dei vari protocolli locali.
- Tale norma è stata dichiarata incostituzionale – ambiente materia esclusiva non concorrente



PER LE TERRE ABBIAMO TRE CASI

1. Riutilizzo nel sito di scavo
2. Gestione da rifiuto
3. Riutilizzo come sottoprodotto



RIUTILIZZO NEL SITO DI SCAVO

- In questo caso il riutilizzo del materiale da scavo è consentito al di fuori della norma rifiuti.
- Non è necessaria la verifica delle condizioni di sottoprodotto.
- *DLGS 152/2006 - Art. 185: non sono rifiuti...*
- *...lettera c) il **suolo** non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato*
- Si suggerisce un'analisi chimica qualora l'attività antropica pregressa del sito lo suggerisca.




RIUTILIZZO NEL SITO DI SCAVO

- **UNA NOVITÀ RECENTE**
- *c) il **suolo** non contaminato e altro materiale.....*
- Per “suolo” in tutto l’articolo 185 si intendono anche le matrici di riporto costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche naturali del terreno in un determinato sito
- Ferma restando la disciplina delle bonifiche.
- (articolo 3 DL 25 gennaio 2012 n.2)

Riutilizzo in sito


- Nota del Capo della Segreteria del Ministro dell'ambiente
- 20/11/2012
- Il DM 161/2012 e l'Articolo 41-bis si applicano al riutilizzo in sito?
- NO



*Il Capo della Segreteria Tecnica del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0036288 - 14/11/2012 - ST



ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA REGIONE UMBRIA

20 NOV 2012

Prot. A. N. 2669

Ordine dei Geologi
Regione Umbria
Via Marconi dei Igeri, 58
06128 Perugia

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito al DM 161/2012 del 12-08-2012 da parte dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria

In relazione alla nota del Vicepresidente dell'Ordine di cui in oggetto, con la presente si rappresenta quanto segue.


I quesiti posti all'attenzione del Sig. Capo di Gabinetto sono sostanzialmente due: il primo, riguarda l'applicabilità del DM in oggetto ai materiali da utilizzare nel sito di produzione, mentre il secondo, riguarda le così dette "piccole quantità".

In merito al primo quesito la risposta è intrinseca all'indicazione del campo di applicazione del decreto legislativo 152/06 e smi dal quale il "Regolamento" discende. Infatti l'art. 185, così come sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010, norma "le esclusioni dal campo di applicazione" e al comma 1 lettera c) riporta: *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.*

Il DM 161/12 non tratta quindi il materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto.

In merito al secondo aspetto, il DM in oggetto non ha trattato l'argomento in quanto l'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'art. 2, comma 45-bis, d.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in quanto: *"Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia."*

Distinti saluti



Dott. Sebastiano Serra

19 febbraio 2014



CONFINDUSTRIA UDINE

Riutilizzo in sito



*Il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0036288 - 14/11/2012 - ST



000003400700

ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA REGIONE UMBRIA

20 NOV 2012

Prot. A. N.2669.....

Ordine dei Geologi
Regione Umbria
Via Martiri dei lager, 58
06128 Perugia

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito al DM 161/2012 del 12-08-2012 da parte dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria

In merito al primo quesito la risposta è intrinseca all'indicazione del campo di applicazione del decreto legislativo 152/06 e smi dal quale il "Regolamento" discende. Infatti l'art. 185, così come sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010, norma "le esclusioni dal campo di applicazione" e al comma 1 lettera c) riporta: *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.*

Il DM 161/12 non tratta quindi il materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto.



RIUTILIZZO NEL SITO DI SCAVO


- Un deposito in un'area diversa dal sito di scavo (ad esempio per mancanza di spazio in cantiere, tipico di alcuni cantieri stradali) in attesa del riutilizzo si può considerare riutilizzo in sito?
- NO



UTILIZZO FUORI DAL SITO DI SCAVO

- La prima domanda da farsi è se gestire le terre da scavo (*oggi materiale da scavo*) come rifiuto o come sottoprodotto.

RIFIUTO O SOTTOPRODOTTO?





PRODUTTORE DI RIFIUTI

- In generale, salvo diversi accordi contrattuali, il produttore dei materiali da scavo-rifiuti è il soggetto che esegue lo scavo.



ONERI DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI

- Il produttore dei rifiuti deve:
 - rispettare i tempi ed i modi del deposito temporaneo
 - consegnare i rifiuti solo a trasportatori autorizzati
 - consegnare i rifiuti solo a soggetti autorizzati a recuperarli / smaltirli
- *Controllare le autorizzazioni*



DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

- È il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo di produzione prima della raccolta.
- Non necessita di autorizzazione né di comunicazione di alcun genere alla Pubblica amministrazione.
- Deve rispettare le seguenti condizioni.



DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

- Non devono essere presenti gli inquinanti organici persistenti (PCB, diossine, furani,...)
- Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee
- Devono essere rispettate le norme tecniche sullo stoccaggio e sulle etichettature delle sostanze pericolose.



DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

- I TEMPI DEL DEPOSITO TEMPORANEO
- Il produttore può scegliere una delle seguenti modalità alternative (la scelta **non** deve essere comunicata):
 - **criterio temporale:** i rifiuti sono avviati a smaltimento/recupero almeno **ogni tre mesi** indipendentemente dalla quantità
 - **criterio quantitativo** i rifiuti sono avviati a smaltimento/recupero quando il quantitativo raggiunga **complessivamente** i 30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi. In ogni caso la durata del deposito temporaneo non può superare la durata di un anno.



TRASPORTO DI RIFIUTI

- Il trasporto deve essere accompagnato da un formulario di trasporto rifiuti
- Il trasportatore deve essere autorizzato al trasporto dei rifiuti
 - Se è il produttore stesso: autor. semplificata
 - Se è un soggetto diverso: autor. ordinaria (trasportatore professionale di rifiuti per conto terzi)
- In entrambi i casi le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti sono rilasciate dall'Albo Gestori Ambientali (CCIAA di Trieste)



IMPIANTI DI DESTINAZIONE

- Debbono essere autorizzati a gestire materiali da scavo come rifiuto
- Ci sono diverse tipologie di autorizzazione alla gestione dei rifiuti:
 - Autorizzazione semplificata (solo recupero - silenzio assenso - Provincia) – AUA Autorizzazione Unica Ambientale (SUAP del Comune)
 - Autorizzazione ordinaria (Provincia)
 - AIA (Regione FVG)
- Possono essere impianti di smaltimento (discariche) o più spesso impianti per il recupero.



ATTENZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE!!!

- **Attenzione al punto 7.3 –bis!!**
- *7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]*
- *7.31.bis.1 Provenienza: attività di scavo.*
- *7.31.bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica.*
- *7.31.bis.3 Attività di recupero:*
 - **a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];**
 - *b) utilizzo per **recuperi ambientali** (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente [R10];*
 - *c) formazione di **rilevati e sottofondi stradali** (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].*
- *7.31.bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: **prodotti ceramici** nelle forme usualmente commercializzate.*



SISTRI

- Sono obbligati ad aderire al SISTRI:
 - I gestori di rifiuti speciali pericolosi (dal 1/10/2013)
 - I produttori di rifiuti speciali pericolosi (dal 3/3/2014).
- Pertanto, il SISTRI riguarderà solo chi produce o gestisce (recuperando o smaltendo nei propri impianti) i materiali da scavo come rifiuto pericoloso.

SISTRI

- I soggetti non obbligati al SISTRI:
 - I gestori di rifiuti speciali non pericolosi
 - I produttori di rifiuti speciali non pericolosi
- Continuano ad adempiere agli obblighi documentali cartacei:
- Formulario di identificazione rifiuti
- Registro di carico e scarico rifiuti
- MUD



E come si gestiscono i ruderi?

- Come rifiuti:
- impianti di recupero autorizzati (autorizzazione semplificata e ordinaria), trasportatori autorizzati, registri, formulari, MUD,...



Come gestire il fresato?

- Come rifiuti o come sottoprodotti?
- Come sottoprodotti: con la sentenza n. 4151 del 6 agosto 2013 il Consiglio di Stato ha stabilito che il fresato d'asfalto riveste i requisiti indicati dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e può essere qualificato come sottoprodotto anziché rifiuto.



Come gestire il fresato?

- **Il fresato d'asfalto – nel caso esaminato dalla sentenza -**
 1. si inserisce nel processo produttivo dell'impianto,
 2. viene rimosso con la certezza di essere integralmente riutilizzato,
 3. non viene sottoposto ad alcun processo di trasformazione,
 4. viene riutilizzato in tempi ravvicinati (quotidianamente) rispetto al prelievo e senza particolari operazioni di stoccaggio, non pone il problema di doversene disfare essendo esso sempre riutilizzabile e riutilizzato.



Come gestire il fresato?

- Una successiva sentenza della Corte di Cassazione penale n. 46227 della sez. III in data 19 novembre 2013 ribadisce – al contrario – che il fresato è rifiuto e non è assimilabile in alcun modo ai materiali da scavo.



Come gestire il fresato?

- Cass. Pen. n. 46227 19/11/2013
- il «trattamento degli "asfalti" operato mediante il frantoio di frantumazione presente in ditta» configura un'operazione di trattamento rifiuti che non può essere assimilata alle operazioni di trattamento e riutilizzo *in situ* dei materiali di scavo [...]»
- «[...] i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non possono essere ricondotti all'interno della categoria delle rocce e terre da scavo [...]».

RIFIUTO
SOTTORPOTTO
MATERIA PRIMA
END OF WASTE
?





SOTTOPRODOTTO

- Si può decidere di riutilizzare il materiale da scavo come sottoprodotto purché siano rispettate alcune condizioni.
- Tutti i rifiuti possono essere “sottoprodotti” se rispettano alcune condizioni (art. 184 bis del DLgs 152/2006)



SOTTOPRODOTTO

- Per i materiali da scavo le condizioni da rispettare affinché siano classificati da sottoprodotto – e sottratti quindi alla gestione dei rifiuti – sono individuate, nel rispetto della norma generale dell'art. 184-bis, da:

| Provenienza | Norma che individua i criteri di sottoprodotto |
|--|--|
| Opere o interventi soggetti a VIA o AIA (senza limiti di quantità) | DM 161/2012 |
| Tutte le restanti opere o interventi (senza limiti di quantità) | Articolo 41 bis della Legge 98/2013 |



DUE ECCEZIONI DI SETTORE

- Il DM 161/2012 non si applica:
 - All'immersione in mare del materiale da scavo da navi
 - Alla posa in mare di cavi e condotte
- *Apposita autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.*

- Inoltre i materiali da scavo provenienti da miniere dismesse possono essere utilizzati per reinterri/rimodellamenti
 - In sito
 - o altrove se rispettano le CSC per la specifica destinazione urbanistica.



- **ORA VEDREMO ENTRAMBI I PROVVEDIMENTI NEL DETTAGLIO.**
- **Rammentiamo che i due provvedimenti citati sono gli unici vigenti.**
- **Debbono pertanto ritenersi superati tutti i provvedimenti regionali o i protocolli locali, inclusi quelli che riguardano i “piccoli cantieri” (<6000mc)**



DM 10 AGOSTO 2012 N.161

37



PAROLE CHIAVE

sottoprodotto

Materiali
inerti d'origine
antropica

Riporti

Normale
pratica
industriale

Dichiarazione
d'avvenuto
utilizzo DAU

Piano di
utilizzo PDU



QUANDO SI APPLICA QUESTA NORMA?

- Per il riutilizzo come sottoprodotto di materiali da scavo (a prescindere dalla quantità) che provengono da attività o opere soggette a:
 - Valutazione di Impatto Ambientale (es: opere di urbanizzazione, strade, piste da sci, porti, aeroporti, opere di regolazione fluviale,...)
 - Autorizzazione Integrata Ambientale (es: acciaierie, cartiere, forgiature, discariche, impianti chimici,...)



Materiale da scavo - definizione

- Per la prima volta questo provvedimento fornisce una definizione molto dettagliata di materiale da scavo, analizzando nel dettaglio alcuni sottocasi.



Materiale da scavo - definizione

- È il suolo o sottosuolo con eventuale presenza di riporto derivanti dalla realizzazione di un'opera.



Materiale da scavo - definizione

- Lo stesso decreto riporta a fini esemplificativi:
 - Scavi in genere (sbancamenti, fondazioni, trincee,...)
 - perforazioni, trivellazioni, palificazione, consolidamento
 - opere infrastrutturali (gallerie, dighe, strade,...)
 - rimozione o livellamento di terra
 - materiali litoidi di corpi idrici, zone golenali, fondali lacustri e marini **provenienti da escavazioni effettuate negli alvei**
 - i residui di lavorazione **materiali lapidei anche non connessi alla realizzazione di un'opera.**



...IN MERITO AI MATERIALI LITOIDI...

- L'inserimento in questo decreto ha portato ad una profonda modifica della prassi consolidata locale, peggiorandola.
- Poiché ciò che prima era da tutti considerato una materia prima ora è trattato da sottoprodotto con tutti gli oneri progettuali, amministrativi e analitici conseguenti.
- Tentativo di esclusione espressa da parte della Regione FVG, poi abrogato (incostituzionale).



Materiale da scavo - definizione

- Può contenere tracce di calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina purché la composizione media non risulti «inquinata» come meglio specificato di seguito.
- Mantiene la caratteristica di sottoprodotto purché risponda ai requisiti tecnico/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.



Materiale da scavo - definizione

- **RIPORTO:** si tratta di orizzonti stratigrafici di origine antropica, tipicamente pietrisco tolto d'opera, laterizi, calcestruzzo, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.
Ai fini del riutilizzo questi materiali sono ammessi nella quantità massima del 20%.



Materiale da scavo - definizione

- Sono **espressamente** esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di lavori di demolizione o di manufatti (ruderi, fresato stradale,...).
- Articolo 3 del DM 161/2012



Per riutilizzare i materiali da scavo...

- È necessario dimostrare che i materiali rispettano le condizioni dettate dal DM 161/2012
- Se i criteri non sono interamente rispettati o se il mancato rispetto interviene in un momento successivo: **il materiale assume nuovamente la qualifica di rifiuto.**

Il DM 161/2012 costituisce quindi il riferimento normativo per l'individuazione di criteri qualitativi da sottoprodotto per i materiali da scavo.



I criteri...

1. **Il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale.**



I criteri...

2. **Il materiale è riutilizzato – in conformità al PDU:**
 - Nel corso della stessa opera o in un'opera diversa
 - **UTILIZZI CONSENTITI:** reinterri, riempimenti, rilevati, rimodellazioni, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari, ripristini ambientali
 - In processi produttivi in sostituzione dei materiali da cava



I criteri...

3. Il materiale è riutilizzato senza trattamenti preliminari diversi dalla normale pratica industriale:
 - Normale pratica industriale (esempi non esaustivi)
 - Selezione granulometrica
 - Riduzione volumetrica con macinazione
 - Stabilizzazione a calce o a cemento o altro (concordato con ARPA)
 - Stesa al suolo per asciugatura o maturazione
 - Eliminazione o riduzione a mano o con mezzi meccanici di materiali antropici



I criteri...

4. **Il materiale deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale**
 - I campioni di terreno vanno sottoposti ad analisi chimica di caratterizzazione
 - I parametri analitici da ricercare dipendono dalla “storia” del sito e dal tipo di attività antropica che si svolgeva nel passato.
 - In ogni caso esiste un set minimo di parametri da ricercare costituito da idrocarburi e metalli pesanti.
 - I risultati analitici di laboratorio vanno confrontati con le CSC (conc. soglia di contaminazione – Dlgs 152/06)



I criteri...

4. **Il materiale soddisfa i requisiti di qualità ambientale se...**
 - Se il contenuto di sostanze inquinanti analizzate è inferiore ai valori di CSC.
 - Se la concentrazione è inferiore ai limiti di colonna A – qualsiasi sito
 - Se la concentrazione compresa tra i limiti di colonna A e B – solo siti industriali o processi industriali che comportino la sostanziale modifica delle caratteristiche chimico fisiche iniziali



IL PIANO DI UTILIZZO

- È un documento progettuale a tutti gli effetti.
- È presentato contestualmente alla richiesta di VIA o AIA.
- Ha il grado di approfondimento proprio di un progetto definitivo.



Il Piano di Utilizzo - CHI?

- **Proponente**: può essere il committente o l'esecutore.
- È il Piano stesso che deve chiarire bene ruoli e compiti dei diversi soggetti. L'esecutore deve essere comunicato all'autorità e deve far proprio il piano divenendo responsabile della corretta esecuzione.
- **Autorità**: dipende dall'autorizzazione/valutazione necessarie per realizzare l'opera.



Il Piano di Utilizzo - CHI?

- È presentato dal **proponente** all'**autorità** che autorizza la realizzazione dell'opera 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione.
- L'autorità può chiedere una volta sola integrazioni.



Il Piano di Utilizzo - CHI?

- IL RUOLO DI ARPA
- L'autorità può coinvolgere ARPA per la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale.
- Costi a carico del proponente.
- Coinvolgimento **motivato** in ragione dell'area interessata, della sua storia e di eventuali carenze nelle indagini proposte dal proponente.
- L'ARPA effettuerà campionamenti in contraddittorio col proponente



Il Piano di Utilizzo - CHI?

- **IL RUOLO DI ARPA**
- **L'ARPA può inoltre effettuare controlli in corso d'opera anche nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari.**



Il Piano di Utilizzo - Perché?

- Il Piano di Utilizzo ha il compito di comprovare la sussistenza dei requisiti descritti.
- A questo scopo suggeriamo di inserire tutti i contenuti dell'Allegato 6.
- È un passaggio delicato: il proponente si dà delle regole (nel tracciato della norma) e se non le rispetta il materiale assume nuovamente la qualifica di rifiuto.



Il Piano di Utilizzo - TEMPI & ITER

- Il Piano si presenta nell'ambito del procedimento VIA o AIA e comunque almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- Richiesta di integrazioni: una sola volta, entro 30 g
- Se è richiesto parere ARPA, questo è reso in 45 g
- Poi: approvazione o diniego espressi.



Il Piano di Utilizzo - TEMPI & ITER

- Il decreto contiene (articolo 5 comma 3) anche una forma di silenzio assenso, secondo la quale l'inerzia dell'autorità – decorsi i 90 giorni – consente al proponente di dare attuazione al Piano.
- La Commissione Europea ha ritenuto di chiedere chiarimenti su questo al Governo Italiano.



Il Piano di Utilizzo - TEMPI

- Determina esso stesso la sua durata e validità.
- L'unico vincolo è che i lavori abbiano inizio al massimo due anni dopo la presentazione del Piano. Si può presentare un nuovo Piano che può avere durata massima di un anno.
- Deve essere conservato da tutti (proponente, esecutore, autorità) per cinque anni



PDU - CONTENUTI

- I soggetti e i rispettivi ruoli: proponente, esecutore/i (se diverso dal proponente)
- Sito/i di scavo:
 - inquadramento territoriale, ubicazione, estremi catastali, corredati da planimetrie, CTR e corografie
 - Inquadramento urbanistico
 - Inquadramento geologico con ricostruzione litostratigrafica del suolo/sottosuolo
 - Storia pregressa del sito con l'ipotesi delle sostanze inquinanti presenti, di eventuali migrazioni e della presenza di hot spot.
 - Piano di campionamento ed analisi e relative planimetrie.



PDU - CONTENUTI

- **Sito/i di riutilizzo (anche alternativi tra loro) con le rispettive quantità impiegate:**
 - inquadramento territoriale, ubicazione, estremi catastali, corredati da planimetrie, CTR e corografie
 - Inquadramento urbanistico
 - Inquadramento geologico con ricostruzione litostratigrafica del suolo/sottosuolo
 - Eventuale piano di campionamento ed analisi a destino e relative planimetrie.



PDU - CONTENUTI

- Sito/i di deposito intermedio con le rispettive quantità depositate, coi rispettivi tempi previsti.
- Operazioni (di normale pratica industriale) cui sarà sottoposto il materiale.
- Percorsi previsti per la movimentazione del materiale.
- Piano di campionamento ed analisi.



PDU - CONTENUTI

- Piano di campionamento ed analisi:
 - Indagine sulla storia antropica e naturale del sito
 - Set di parametri analitici da cercare nei campioni
 - Procedure di campionamento in fase di progettazione.
 - Eventuale necessità di campionamento in fase esecutiva (ad esempio se è ipotizzabile una contaminazione dovuta alle metodiche di scavo)
 - NB: è possibile effettuare il campionamento anche **solo** in fase di deposito/stesura, poiché adeguatamente motivata.



CAMPIONAMENTI

- I campionamenti hanno lo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti ambientali.
- La caratterizzazione è svolta in fase progettuale, prima dell'inizio dello scavo.
- Se le modalità di escavazione non danno origine a rischio di contaminazione allora non sarà necessario ripetere la caratterizzazione in fase di esecuzione.



CAMPIONAMENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE

- I campionamenti saranno effettuati con scavi esplorativi (pozzi o trincee) o carotaggi.
- Mai un numero di campionamenti inferiore a tre
- **DIMENSIONE AREALE:**

| Dimensioni area | Punti di prelievo |
|-------------------------|---------------------|
| Inferiore a 2.500 mq | Minimo 3 |
| $2.500 < A < 10.000$ mq | 3 + 1 ogni 2.500 mq |
| Oltre i 10.000 mq | 7 + 1 ogni 5.000 mq |

- **LINEARE:** ogni 500 m lineari



CAMPIONAMENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Inoltre, per ciò che riguarda la profondità, andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico.
 - Scavo <2m: minimo due campionamenti;
 - Altrimenti: tre campionamenti (piano campagna, fondo scavo, zona intermedia).
- Ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione
- In presenza di riporto, i campionamenti saranno ubicati in modo da campionarli.



ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI

- Il set di parametri è definito nel piano di utilizzo sulla base della attività antropiche pregresse svolte sul sito.
- Set minimo:

| | |
|-------------|------------------------|
| Idrocarburi | Cromo VI, Cromo totale |
| IPA* | Zn, Hg |
| BTEX* | Rame, Pb |
| Amianto | As, Cd, Co, Ni |

- *(se <20m da infrastrutture viarie)
- Tra i 6.000 e i 150.000 mc il set può essere discusso con ARPA, riducendolo (retaggio vecchia impostazione)



CAMPIONAMENTI IN FASE ESECUTIVA - su cumuli

- n cumuli da 3000 a 5000 mc
- Numero cumuli da campionare $m=5*n^{1/3}$
- Per ogni cumulo da campionare si prelevano otto campioni (4 in profondità e 4 in superficie) e per quartatura daranno il campione da analizzare.
- NB: se si effettua questo tipo di campionamento è prevista la pavimentazione delle aree su cui si depositano i cumuli.



CAMPIONAMENTI IN FASE ESECUTIVA

- Ammessi solo in caso di impossibilità motivata di eseguirli in fase propedeutica o quando la tecnologia di scavo comporti rischio di contaminazione.

- Può effettuarli l'esecutore:
 - sul fronte scavo
 - o su cumuli



CAMPIONAMENTI IN FASE ESECUTIVA - su fronte scavo

- **Campionamenti:**
 - Ad inizio scavo
 - Ad ogni variazione della litologia, della tecnologia di scavo
 - Su riscontri di potenziale contaminazione
- Ogni 500 m (indicativam.)



Modifiche al Piano di Utilizzo

- Deve essere presentata istanza di modifica sostanziale al Piano se:
 - Il volume di scavo aumenta del 20% rispetto alle previsioni (15 gg di tempo per istanza di modifica)
 - Cambiano i siti di destinazione o di deposito intermedio
 - Intervengono modifiche alle tecnologie di scavo

- NB: l'iter di approvazione delle modifiche è lo stesso dell'approvazione del Piano.



Modifiche al Piano di Utilizzo

- L'istanza di modifica al Piano si presenta entro 15 giorni dal momento in cui interviene la variazione.
- Ogni modifica deve essere autorizzata espressamente prima di essere effettuata.



Deposito

- I siti di deposito debbono essere gestiti con norme di buona tecnica e in possesso di eventuali permessi urbanistici necessari.
- Secondo i modi ed i tempi previsti dal PDU (sennò diventa rifiuto).
- Il materiale afferente a diversi PDU deve essere gestito separatamente ed adeguatamente segnalato.



Trasporto

- Il trasporto del materiale deve essere sempre accompagnato da un documento di trasporto appositamente introdotto dal decreto.
- Un documento per ogni automezzo.
- Triplice copia (esecutore, trasportatore e destinatario) da conservare cinque anni.
- Prima del trasporto deve essere avvisata per iscritto l'Autorità competente indicando tutte le generalità dei soggetti coinvolti, dei mezzi e dei conducenti.



Dichiarazione di avvenuto utilizzo

- L'esecutore attesta che il materiale è stato riutilizzato in conformità al PDU con un'apposita dichiarazione da rendersi all'Autorità entro il termine di validità del PDU.
- Deve essere conservata per cinque anni.
- La mancata dichiarazione fa sì che il materiale (anche se già posto in opera) diventi rifiuto.



ESECUTORE DEL PIANO

- Sia esso il proponente o sia un soggetto diverso è espressamente responsabile:
- Dell'attuazione del Piano

In particolare

- Della redazione dei documenti relativi al trasporto
- Della redazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo.



Situazioni d'emergenza

- In situazioni d'emergenza dovute a forza maggiore la sussistenza dei requisiti è attestata dall'Autorità competente con dichiarazione sostitutiva d'atto notorio ed entro 15 giorni si presenta il PDU.
- Le situazioni d'emergenza di questo decreto sono quelle da codice civile: cioè quelle derivanti dalla natura o da fatti dell'uomo che non possono essere previste o che, anche se prevedibili, non possono essere impediti.



ARTICOLO 41 BIS DELLA LEGGE 98/2013

80



DECRETO “FARE”

- Dopo un anno (il 2012) caotico con una norma lacunosa, carente e contraddittoria il Governo Italiano interviene – in un articolo del Decreto “fare” – per riordinare la materia.
- Ora, il quadro è chiaro.

DECRETO “FARE”

- Legge 98/2013 – articolo 41 bis
- GU del 20 agosto 2013
- Entrata in vigore il 21 agosto 2013



DECRETO “FARE”

- A QUALI MATERIALI SI APPLICA?
- A tutti i materiali da scavo, a prescindere dalle quantità, provenienti da opere o progetti **non** soggetti a VIA o AIA.
- COSA CONTIENE?
- Individua i criteri per i quali i materiali da scavo non sono rifiuti ma possono essere considerati sottoprodotto.



DECRETO “FARE”

- A QUALI MATERIALI SI APPLICA?
- Ai “materiali da scavo”, rimandando alla definizione del DM 161/2012
- È il suolo o sottosuolo con eventuale presenza di riporto derivanti dalla realizzazione di un’opera.
- Esempio:
 - Scavi in genere (sbancamenti, fondazioni, trincee,...)
 - perforazioni, trivellazioni, palificazione, consolidamento
 - opere infrastrutturali (gallerie, dighe, strade,...)
 - rimozione o livellamento di terra
 - materiali litoidi di corpi idrici, zone golenali, fondali lacustri e marini
 - i residui di lavorazione materiali lapidei



DECRETO “FARE” - I CRITERI

○ SONO SOTTOPRODOTTI (e non rifiuti) SE:...

1. Vi è **certezza** del loro utilizzo:
 - In recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali
 - In cicli produttivi



DECRETO "FARE" - I CRITERI

○ SONO SOTTOPRODOTTI (e non rifiuti) SE:...

2. Se impiegati in recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali
 - non devono superare le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) con riferimento alla specifica destinazione urbanistica
 - E comunque non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee.

○ ANALISI

- Sono fatti salvi i valori di fondo naturale.



COSA SONO LE CSC?

- Allegato 5 alla Parte V del D.L.gs. 152/2006
- Bonifiche dei siti contaminati

| | | A | B |
|---|---------------------|--|---|
| | | Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale(mg kg ⁻¹ espressi come ss) | Siti ad uso Commerciale e Industriale(mg kg ⁻¹ espressi come ss) |
| | Composti inorganici | | |
| 1 | Antimonio | 10 | 30 |
| 2 | Arsenico | 20 | 50 |
| 3 | Berillio | 2 | 10 |
| 4 | Cadmio | 2 | 15 |



TABELLE CSC

- [TABELLA COMPLETA DELLE CSC](#)



DECRETO “FARE” – I CRITERI

○ SONO SOTTOPRODOTTI (e non rifiuti) SE:...

3. Se impiegati in cicli produttivi

- non debbono comportare rischi per la salute
- Non debbono comportare aumento quali-quantitativo delle emissioni rispetto all'utilizzo di materia prima



DECRETO “FARE” – I CRITERI

- SONO SOTTOPRODOTTI (e non rifiuti) SE:...
- 4. Non devono essere sottoposti ad alcun trattamento preventivo.
- Sono fatti salve le operazioni di normale pratica industriale e di cantiere.
- La “normale pratica industriale” è stata definita – dopo anni di dubbio – dal DM 161/2012.



DECRETO “FARE” – I CRITERI

- Il rispetto dei quattro criteri deve essere provato presentando all'ARPA competente per territorio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- ARPA FVG ha predisposto la modulistica (che analizzeremo dopo).



DECRETO “FARE” – LA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione va presentata ad ARPA e deve contenere:
 - Il quantitativo di materiale da scavo che sarà riutilizzato
 - Il sito di deposito
 - Il sito di utilizzo e la modalità
 - I tempi di utilizzo (max un anno; tempi maggiori sono permessi solo se l'opera dura di più).
- La dichiarazione deve essere presentata **prima** dell'inizio dell'attività di scavo.



DECRETO “FARE” – LA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione va presentata ad ARPA
- Noi suggeriamo anche ai Comuni interessati dall'intervento di scavo e di riutilizzo.
- Poiché si tratta di una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, non è necessaria risposta espressa degli enti che la ricevono.



DECRETO “FARE” – NB

- La dichiarazione ad ARPA **non** sostituisce le autorizzazioni urbanistiche o igienico-sanitarie eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
- Il decreto – per la prima volta – obbliga espressamente il proponente / produttore all'acquisizione delle stesse.



DECRETO “FARE” – MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE

- Eventuali modifiche dei requisiti dichiarati va presentata **al Comune** del luogo di scavo entro trenta giorni.
- Sugeriamo di presentare le eventuali modifiche anche ad ARPA
- Le “modifiche” non sono definite. Per cui ogni variazione (quantità, luoghi di deposito o di destinazione, tempi, ...) va comunicata.



DECRETO "FARE" - TRASPORTO

- La movimentazione del materiale è accompagnata dal documento di trasporto.



DECRETO "FARE" – CHIUSURA

- Il produttore deve confermare con un'apposita dichiarazione resa all'ARPA ed al Comune del luogo di scavo che tutto il materiale è stato utilizzato secondo quanto dichiarato.
- ARPA FVG ha predisposto un apposito modulo.



DECRETO “FARE” – PERIODO TRANSITORIO

- L’articolo 41 bis non dà alcuna indicazione su come transitare dal precedente quadro normativo a quello attuale.
- Si ritiene che le attività in corso avviate ai sensi del DM 161/2012 possano essere proseguite nel rispetto del Piano di utilizzo approvato.



DECRETO “FARE” - CAMPIONAMENTI

- Il provvedimento non dice nulla sulle modalità di acquisizione dei campioni da analizzare, né sul loro numero, né sul set minimo di parametri analitici da ricercare.
- Pertanto la scelta è lasciata al produttore delle terre che può far riferimento anche alla prassi consolidata (ad esempio i “vecchi” protocolli locali sulla gestione delle terre)



DECRETO “FARE” - CAMPIONAMENTI

- Andranno tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:
- *Per ciò che riguarda il numero di campioni:*
 - La profondità di scavo
 - L'estensione areale o lineare dello stesso
 - L'omogeneità o meno del materiale
- *Per ciò che riguarda il set di parametri:*
 - L'attività antropica svolta in passato sul sito
 - La vicinanza con fonti d'inquinamento



| DM 161/2012 | ARTICOLO 41 BIS |
|---|---|
| Piano di Utilizzo | Dichiarazione |
| Materiali da scavo che provengono da opere soggette a VIA o AIA (senza limiti di quantità) | Tutti i materiali da scavo esclusi quelli che provengono da opere soggette a VIA o AIA (senza limiti di quantità) |
| 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera | Prima dell'inizio lavori |
| Campionamenti in numero e modalità dettagliatamente descritto | Non vi sono specifiche indicazioni |
| Dichiarazione di avvenuto utilizzo | <i>Conferma</i> di avvenuto utilizzo |
| Tempi di deposito indicati dal PDU | Massimo un anno di deposito (o durata dei lavori) |
| Trasporto accompagnato da specifico documento introdotto dal DM con preventiva comunicazione all'Autorità | Trasporto accompagnato da DDT |
| Pienamente vigente | Pienamente vigente |

19 febbraio 2014

GRAZIE!

- Claudia Silvestro ed Alessandra Tonelli
- I nostri contatti sono:
- ambiente@confindustria.ud.it
- 0432 276 240/250